ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA VALLE D'AOSTA REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANI PSICOLOGI

Art. 1 DENOMINAZIONE E FINALITÀ.
1. È istituita la Consulta Giovani che ha la finalità di favorire il coinvolgimento attivo e responsabile dei giovani neo iscritti all'Albo degli Psicologi della Valle d'Aosta. Tale organo ha la finalità di promuovere la partecipazione dei soggetti sopra indicati alla comunità professionale, potendo i medesimi fornire contributi e spunti per la promozione e il supporto alle politiche del Consiglio dell'Ordine, attraverso la costruzione di proposte progettuali da far valere nel rapporto con le istituzioni, la comunità professionale e la collettività.

Art. 2 OBIETTIVI.

1. La Consulta è un organo consultivo del Consiglio Regionale degli Psicologi della Valle
d'Aosta; a tale scopo, si fa portavoce, presso il Consiglio e tramite questo, delle problematiche dei giovani iscritti, delle loro opinioni e delle loro proposte, al fine di favorire l'attuazione da parte del Consiglio di programmi e di azioni più focalizzate ed efficaci rispetto alle problematiche dei professionisti di più recente iscrizione; implementare l'adozione di politiche e attività volte a favorire un più attivo coinvolgimento dei giovani psicologi rispetto ai temi di categoria; sviluppare l'interazione tra la formazione universitaria e la domanda proveniente dal mercato del lavoro e la promozione di una cultura della professione più coerente con le richieste del mercato del lavoro.
2. La Consulta Giovani inoltre definisce nella programmazione annuale i propri obiettivi specifici.

Art. 3 COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA.

1. La consulta giovani è composta da un numero di membri pari a un minimo di 5 e un massimo di 20, individuati tra gli iscritti con data di prima iscrizione all'albo nazionale non superiore agli 8 anni, in regola con il pagamento delle quote di iscrizione annuale e non sospesi dall'esercizio della professione.
2. Tra i Consiglieri dell'Ordine è individuato un/una Consigliere/a referente.
3. Vengono individuati i componenti della Consulta Giovani e comunicato, mediante Consigliere referente, l'elenco al Consiglio dell'Ordine che ne prende atto con apposita delibera.
4. Per partecipare alla Consulta è necessario inviare una mail al Coordinatore e/o al Consigliere referente. L'adesione del nuovo membro sarà comunicata al Consiglio che ne prenderà atto.
5. La rinuncia alla Consulta avviene tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata da parte dell'interessato alla segreteria del Consiglio, che ne prende atto dandone comunicazione allo stesso e alla Consulta.

Art. 4 RUOLO DEL COORDINATORE, SEGRETARIO E DEL CONSIGLIERE REFERENTE.
1. La Consulta Giovani elegge al suo interno un/una coordinatore/coordinatrice, un/a segretario/a e i rispettivi sostituti per facilitare e organizzare le attività del gruppo.
2. Il coordinatore ha la funzione di mantenere i rapporti con il Consigliere referente, convocare le riunioni, presentare al Consiglio una relazione annuale, redigere il progetto

operativo concordato con il Consigliere referente. Il coordinatore è tenuto ad aggiornare

con cadenza regolare il Consigliere referente dell'avanzamento delle attività.

3. Il segretario ha il compito di stilare il verbale degli incontri.
4. Compiti del Consigliere referente sono di supervisionare e riportare in Consiglio l'operato della Consulta Giovani.

Art. 5 FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA.

1. La composizione della Consulta resta in carica per un periodo di tempo pari a quello del
Consiglio che l'ha approvata, salvo rinunce e richieste di ammissione comunicate nelle modalità descritte.
2. A ogni nuovo mandato del Consiglio, la prima seduta della Consulta è convocata dal Consigliere referente.
3. La Consulta Giovani segue una progettualità annuale ben specifica, in cui sono evidenti
e concordate con il Consiglio le finalità, gli obiettivi specifici, i tempi e i risultati attesi al fine di rendere efficace il lavoro effettuato e restituirne evidenza alle/agli iscritte/i.
4. Le convocazioni degli incontri formali, che prevedono la presenza del Consigliere referente, sono predisposte dal Coordinatore in accordo con il Consigliere referente e sono inviate dagli uffici della segreteria. Sono previsti almeno due incontri formali all'anno. Il Coordinatore può convocare ulteriori incontri informali, che non prevedono la partecipazione del consigliere referente.
5. Per ogni seduta, sia essa formale o informale, è redatto il verbale.
6. Per ritenersi valide le riunioni formali devono vedere la presenza di almeno il 50% dei componenti della Consulta. Gli orientamenti della Consulta sono adottati a maggioranza dei voti dei presenti.
7. La Consulta Giovani può usufruire degli spazi della sede dell'Ordine, se disponibili e negli orari concordati con il Consigliere referente. Le riunioni, sia formali sia informali, possono avvenire anche nella modalità online o mista.
8. Viene messo a disposizione uno spazio drive per la conservazione dei documenti in condivisione con il Consigliere referente.

Art. 6 COMPENSI E RISORSE PER LE ATTIVITÀ DELLA CONSULTA.

1. I membri della Consulta non percepiscono compensi per le attività ordinarie svolte nell'ambito delle loro funzioni.
2. Eventuali risorse economiche necessarie per la realizzazione di iniziative promosse dalla Consulta possono essere richieste e sono oggetto di valutazione e approvazione da parte del Consiglio.

Art. 7 DISPOSIZIONI FINALI.
1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione del medesimo. Il Consiglio dell'Ordine, anche su proposta della Consulta, può adottare modifiche al presente Regolamento.